

(*Omissis*)

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato M.V.P. ed M.E., premesso che in data 1.4.2009 era deceduta a (OMISSIS) la signora M.M.F. di cui affermavano essere eredi legittimari, in quanto figli del premorto M.R.F., figlio della *de cuius* cui erano subentrati per rappresentazione *ex art. 467 c.c.*, e dato atto che la *de cuius* aveva istituito con testamento olografo redatto in data 14.10.2005 e pubblicato in data 4.5.2009 presso il Registro Immobiliare di Sassari - sezione distaccata di Tempio Pausania, quale unica erede universale la signora D.F., convenivano in giudizio quest'ultima al fine di sentir accertare la loro qualità di eredi legittimari, dichiarare la violazione della quota di legittima ad essi spettante e conseguentemente pronunciare la riduzione della disposizione testamentaria in favore della signora D.F. in quanto lesiva della legittima.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande per carenza di legittimazione passiva, non avendo gli attori dimostrato la loro qualità di eredi legittimari.

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 2147/2012 rigettava le domande degli attori e li condannava alle spese di lite.

Avverso suddetta sentenza proponevano appello i signori M.V.P. ed M.E..

La Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 29/2014, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda e riconosceva agli attori la qualità di legittimari, rimettendo le parti dinanzi il Tribunale di Cagliari per la determinazione della quota di legittima lesa.

Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, D.F..

Resiste con controricorso M.V.P..

M.E. non ha svolto nel corso del presente giudizio attività difensiva.

In prossimità dell'odierna udienza D.F. ha depositato memoria illustrativa *ex art. 378 c.p.c.*

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 33, nonché dell'art. 334 *Code Napoleon*, quale norma richiamata nel nostro ordinamento in forza delle disposizioni di diritto internazionale privato, per non aver la Corte d'Appello applicato, ai fini della determinazione dello status di figlio di M.R.F., la legge nazionale di quest'ultimo vigente nel 1935, vale a dire al momento della nascita, facendo riferimento alla disciplina entrata in vigore successivamente.

Viene altresì denunciata, in via subordinata, la falsa applicazione degli art. 311.25, 311.14 *Code civil*, dell'art. 254 c.c., nonché la contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di applicare, giusto rinvio delle disposizioni del *Code civil* citate in epigrafe (artt. 311.25 e 311.14), la legge della nazionalità materna.

Il motivo di ricorso è infondato.

La materia del contendere s'incentra sull'accertamento dello status di figlio naturale della *de cuius*, M.M.F., di M.R.F., nato a (OMISSIS) e di nazionalità francese, padre di Eric Pierre Bernard e M.V.P., i quali, sul presupposto della loro qualità di eredi legittimari della *de cuius ex art. 467 c.c.*, quali discendenti di M.R.F., hanno proposto azione di riduzione del testamento che ha istituito quale erede universale la signora D.F..

La Corte territoriale, ai fini dell'attribuzione della qualità di figlio naturale, ha correttamente fatto riferimento, in forza dell'art. 33 l. 218/1995, alla legge nazionale del figlio e dunque alla legge francese.

Secondo la prospettazione della ricorrente, peraltro, in forza del rinvio dell'art. 33, su citato, il giudice di appello avrebbe dovuto applicare la legislazione francese vigente alla data di nascita del rappresentato del cui status si controverte (1935), vale a dire l'art. 334 *Code Napoleon*.

Tale disposizione non ricollegava alla indicazione del nome della madre nella dichiarazione di nascita a cura della persona che aveva assistito al parto, l'acquisto dello *status filiationis*, essendo necessario un successivo atto di riconoscimento; riconoscimento che nel caso di specie non era mai intervenuto.

Tale assunto non può essere condiviso.

Conviene premettere che ai fini dell'accertamento della qualità di legittimari occorre fare riferimento alla data di apertura della successione, vale a dire, nel caso di specie, l'1.4.2009.

E' a tale data dunque che bisogna riferirsi per verificare se vi fossero uno o più soggetti tra quelli ai quali, ai sensi dell'art. art. 536 c.c., comma 1, la legge riserva una quota di eredità, ferma la disposizione dell'art. 536 c.c., comma 3, secondo cui, in favore di discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, spettano gli stessi diritti riservati a questi ultimi.

Ora, alla data del 1.4.2009 era già vigente nell'ordinamento francese il principio secondo cui il rapporto di filiazione è costituito per effetto della indicazione del nome della madre nell'atto di nascita, senza necessità di un ulteriore atto di riconoscimento formale.

Con l'*Ordonnance* n. 2005/759 del 4 luglio 2005. entrata in vigore il 1.7.2006, è stata infatti introdotta la Riforma della filiazione, in forza della quale, ai sensi dell'art. 311 c.c., comma 25, il rapporto di filiazione è stabilito, nei confronti della madre, per effetto dell'indicazione di questa nell'atto di nascita del bambino, salvo il diritto della madre a non essere nominata.

L'art. 20 delle disposizioni finali e transitorie dell'*Ordonnance* ha altresì stabilito che detta disciplina sia applicabile ai figli nati sia prima che dopo la sua entrata in vigore, salvi i casi definiti con sentenza passata in giudicato.

Sulla base di tale espressa previsione di efficacia retroattiva della Riforma, ispirata con tutta evidenza al *favor filiationis*, deve ritenersi che la disciplina applicabile al caso di specie sia appunto quella da ultimo introdotta nell'ordinamento francese, rendendo dunque validamente costituito lo *status filiationis* di M.R.F., in forza dell'indicazione del nome della madre nel suo atto di nascita, ancorchè alla data della nascita fosse in vigore altra disciplina.

Appare al riguardo irrilevante il fatto che il figlio sia premorto alla madre e sia deceduto prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

In assenza di un contrario accertamento, con sentenza passata in giudicato, sul suo *status filiationis*, e ferma restando la legittimazione dei suoi eredi a proporre la relativa azione di status, il rapporto di filiazione non può che essere regolato dalla disciplina vigente al momento in cui tale presupposto è stato fatto valere *ex art. 536 c.c.*, comma 2, a titolo di rappresentazione, dai suoi discendenti, cui la legge riserva gli stessi diritti dei figli legittimi o naturali del *de cuius*.

Deve del resto ritenersi discriminatoria e non conforme a ragionevolezza una differente disciplina transitoria, che, in contrasto con il principio del *favor filiationis*, avesse limitato l'efficacia delle nuove disposizioni di maggior tutela, ai soli figli nati dopo l'entrata in vigore della Riforma. Non appare inoltre pertinente il richiamo all'art. 311-11 *Code civil*, che si applica al solo caso di conflitto di leggi, mentre nel caso di specie la fattispecie è disciplinata dalla specifica disposizione della legge francese che regola lo status di figlio.

In ogni caso, pur ritenendo applicabile al caso di specie la legislazione italiana, si osserva che, secondo la nostra legislazione, già in base al codice civile del 1865, come nel codice del 1942 e nella legislazione attuale, ai sensi dell'art. 181 - il riconoscimento del figlio naturale si fa nell'atto di nascita (o in atto autentico successivo o posteriore), con la conseguenza che la dichiarazione della madre nell'atto di nascita implica riconoscimento della filiazione naturale, senza necessità di un ulteriore atto formale di riconoscimento.

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1, dell'art. 254 c.c., e dell'art. 311.25 *Code civil* in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'indicazione del nominativo materno nell'atto di nascita assurgesse a riconoscimento automatico della filiazione.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività e comunque infondato.

La censura è priva di decisività in relazione alla dedotta violazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1, e dell'art. 254 c.c., posto che, per quanto già evidenziato, ai fini della determinazione dello status del figlio occorre fare riferimento alla legislazione francese.

In ogni caso, come già rilevato, alla medesima conclusione, in ordine alla sufficienza della indicazione del nome della madre nell'atto di nascita ai fini del riconoscimento, si giunge anche ritenendo applicabile la legislazione italiana, sia quella attuale, che quella vigente al momento della nascita di M.R.F..

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 311.25 *Code Civil* la Corte territoriale ha ritenuto che in forza del chiaro disposto di tale norma fosse sufficiente l'indicazione del nome della madre nell'atto di

nascita del neonato al fine di costituire il rapporto di filiazione, senza necessità di un successivo atto di riconoscimento.

Tale statuizione, come già rilevato con riferimento al motivo precedente, è conforme a diritto.

Il meccanismo previsto dalla attuale legislazione francese è quello che ricollega lo status di figlio alla indicazione della madre nell'atto di nascita, e tale disciplina, per espressa volontà legislativa, ha efficacia retroattiva, con ciò privilegiandosi, per i figli già nati al momento di entrata in vigore della Riforma, il *favor filiationis* rispetto alla piena tutela del diritto all'anonimato della madre, ricollegandosi, anche per il passato, all'indicazione del nome materno nell'atto di stato civile una implicita rinuncia all'anonimato.

Con il terzo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 46, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver la Corte territoriale ritenuto che, secondo la legge italiana applicabile ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 46, in tema di successione *mortis causa*, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della qualità di eredi legittimi dei controricorrenti.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la rullo della pronuncia. Ed invero, regolato il riconoscimento della qualità di figlio naturale del rappresentato secondo la legge francese. ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 33. la successione della *de cuius* è stata interamente disciplinata dalla legge italiana, i cui istituti sono stati invocati dagli attori mediante l'esercizio dell'azione di riduzione.

Il quarto mezzo denuncia la violazione e contrarietà della sentenza a disposizioni inderogabili di ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 l. 218/1995.

La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto in ogni caso disapplicare l'art. 311.25 *Code civil* trattandosi di norma in contrasto con l'ordine pubblico nazionale, in quanto fa discendere l'automatica insorgenza del rapporto di filiazione per il solo fatto che l'indicazione del nome della madre sia contenuto nella dichiarazione di nascita, ma senza riconoscimento del figlio.

Il motivo è infondato.

Ed invero, come già evidenziato, non solo l'art. 311.25 *Code civil* e la disciplina francese in materia di *status filiationis* non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo (Cass. 19405 del 22.8.2013), ma è anzi pienamente compatibile con il nostro ordinamento.

Infatti, anche nel nostro ordinamento, sin dal codice civile del 1865 lo status di figlio si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e senza necessità di un riconoscimento successivo, mentre l'art. 30 comma 1 d.P.R. 396/2000 tutela l'eventuale volontà della madre di non essere nominata, facoltà che è del resto prevista anche dalla legislazione francese.

In ambedue gli ordinamenti, dunque, se la madre non si avvale di detta facoltà, il rapporto di filiazione è automaticamente riconosciuto.

Tali principi risultano altresì pienamente conformi con quelli di ordine pubblico internazionale statuiti dagli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà

Fondamentali, dotata di forza preminente e trova espressione nelle stesse disposizioni della L. n. 218 del 1995, che all'art. 35, stabilisce che le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento nel momento in cui questo avviene.

Appaiono, piuttosto, in contrasto con l'ordine pubblico quelle leggi straniere che pongano limiti o non ammettano l'accertamento della filiazione al di fuori del matrimonio, come in relazione a quegli ordinamenti che conoscono unicamente l'istituto della filiazione legittima, affermandosi in tal caso che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 16, comma 2, l'accertamento della filiazione naturale dovrebbe avvenire secondo la legge italiana (Cass., 28.12.2006, n. 27592).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.800,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018.